

Oggetto: Istituzione del Monumento Naturale “Fosso della Cecchignola”, ai sensi dell’articolo 6 della legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell’Assessore ai Rapporti con il Consiglio, Ambiente e Rifiuti;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regione 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii., concernente “Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza del personale regionale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 6 settembre 2002 n. 1 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 e ss.mm.ii.: “Norme in materia di aree naturali protette regionali”;

VISTO l’art. 6 comma 4 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art.7 comma 2 della sopra citata L.R. 6 ottobre 1997 n. 29, che indica per l’individuazione di Aree Protette le indicazioni e le proposte deliberate dagli enti locali (lettera d) e gli studi effettuati dall’Agenzia Regionale per i Parchi (lettera f), le cui competenze in seguito alla soppressione sono state prese in carico dalla Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali, come specificato nella D.G.R. n. 30 del 02/02/2016 e come previsto dalla L.R. 15 del 16 novembre 2015;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 615 del 03 ottobre 2017, con cui è stata modificata la denominazione e la relativa declaratoria delle competenze della Direzione Regionale “Ambiente e Sistemi Naturali” in Direzione Regionale “Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” rinnovando l’incarico di Direttore al dott. Vito Consoli con decorrenza dal 1 novembre 2017;

VISTO l’articolo 27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii.;

VISTA la comunicazione del 6 ottobre 2017 (Prot. Regione Lazio n. 531618 del 20.10.2017) con la quale il Coordinamento Agro Romano Bene Comune chiede l’avvio dell’iter per l’istituzione del Monumento Naturale “Fosso della Cecchignola”;

VISTA la Mozione del Municipio Roma IX EUR n. 25/2017 (Prot. Reg. Lazio n. 6362 del 19.01.2018) avente per oggetto: “Adesione alla richiesta di istituzione Monumento Naturale Fosso della Cecchignola”;

CONSIDERATO che l’area proposta come Monumento Naturale, di estensione pari a circa 86,8 ha, è costituita dal tipico paesaggio dell’Agro romano, con elementi di interesse paesaggistico,

culturale e naturalistico;

CONSIDERATA la funzione di potenziale corridoio ecologico svolta dal Fosso della Cecchignola tra aree sottoposte a tutela afferente al sistema di Roma natura (Laurentino - Acqua Acetosa) e il Parco dell'Appia Antica;

CONSIDERATE le valenze vegetazionali e faunistiche presenti nell'area del Fosso della Cecchignola;

CONSIDERATA la notevole valenza paesaggistica rivestita dall'area del Fosso della Cecchignola e il patrimonio storico-monumentale ed archeologico in essa presente;

PRESO ATTO della volontà del Municipio Roma IX EUR di valorizzare e promuovere l'area oggetto di studio manifestata con la Mozione sopra citata;

CONSIDERATO che la Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, nell'ambito delle sue attività tecnico-operative, ha effettuato analisi e studi puntuali sull'area proposta come Monumento Naturale;

VISTA la Determinazione n. G01047 del 30.01.2018, che dichiara conclusa l'istruttoria tecnica di competenza della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, indicando l'area del "Fosso della Cecchignola" nel Comune di Roma idonea all'istituzione di un Monumento Naturale;

RITENUTO che, al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale presente nell'area, sia necessario intraprendere azioni di conservazione e di tutela;

RITENUTO opportuno ai fini della conservazione dell'area suddetta ed in considerazione delle sue caratteristiche, istituire un Monumento Naturale, ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii, affidandone la gestione a Roma Natura in qualità di Ente Regionale deputato alla gestione del Sistema delle Aree Naturali Protette nel Comune di Roma;

VISTA la cartografia su base CTR - elaborazione anno 1991 in scala 1:10.000, allegata al presente Decreto come parte integrante (Allegato A), predisposta dalla Direzione regionale competente in materia di istituzione di Monumenti Naturali;

VISTA inoltre, la cartografia su base catastale in scala 1:10.000, allegata al presente Decreto (Allegato B), predisposta a titolo indicativo dalla Direzione regionale competente in materia di istituzione di Monumenti Naturali;

VISTE le note relative all'Avviso di pubblicazione sui rispettivi Albi Pretori del Decreto in oggetto da parte del Comune di Roma (nota prot. n. XXX del XX/XX/XXX) e da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale (nota prot. n. XXX del XX/XX/XXXX);

VISTO il parere favorevole della competente Commissione Consiliare Permanente, espresso nella seduta n. XX del XX/XX/XXXX;

DECRETA

1. **DI ISTITUIRE**, ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 e ss.mm.ii, il Monumento Naturale "Fosso della Cecchignola", nel territorio del Comune di Roma, di estensione complessiva pari a circa 86,8 ha, individuato nella cartografia allegata al presente Decreto come parte integrante e sostanziale (Allegato A).
2. **DI APPLICARE** all'interno del Monumento Naturale "Fosso della Cecchignola" i seguenti divieti:
 - l'esercizio dell'attività venatoria in tutte le sue forme, nonché la cattura, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali;
 - l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati dall'Ente di Gestione;
 - la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto eseguito ai fini di ricerca e di studio effettuati nel rispetto della vigente normativa; è fatta salva la raccolta di funghi ed altri prodotti del bosco, purché effettuata nel rispetto della normativa vigente;
 - l'introduzione in ambiente naturale di specie alloctone che possano alterare l'equilibrio naturale, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività agricole tradizionali di cui all'elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali previsto dal Decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 8 agosto 1999, n. 350;
 - la raccolta e il danneggiamento di reperti storico-archeologici e di interesse geopaleontologico;
 - l'apertura di nuove strade o piste carrabili e il transito di veicoli a motore fuori dalle strade statali, provinciali, comunali e da ogni altra rete stradale esistente, ad esclusione dei mezzi di servizio, di soccorso e per le attività autorizzate dall'Ente di Gestione;
 - la realizzazione di opere e di interventi che comportino modificazione permanente del regime delle acque, fatte salve le necessità riconducibili alla funzionalità idraulica della vasca di espansione;
 - le attività e le opere che possano compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati e in particolare la flora e la fauna protette e i rispettivi habitat;
 - l'apertura o l'ampliamento di cave e discariche.
3. **DI GARANTIRE**, nella gestione delle superfici forestali, ai fini della loro conservazione, sviluppo e stabilità ecologica, il rispetto di criteri di eco-sostenibilità e di selvicoltura naturalistica.
4. **DI FARE SALVE** le previsioni dei piani attuativi definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto;
5. **DI PREVEDERE**, per quanto riguarda le attività consentite all'interno del Monumento Naturale, che il rilascio di concessioni ed autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere di qualsiasi natura o comunque lo svolgimento di attività potenzialmente dannose per l'ambiente sia subordinato al rilascio di specifico nulla osta di cui

all'articolo 28 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. da parte dell'Ente gestore.

6. **DI AFFIDARE** la gestione del Monumento Naturale "Fosso della Cecchignola" all'Ente Regionale Roma Natura, che provvederà all'adozione del Regolamento di cui all'articolo 27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii, nonché all'apposizione delle tabelle perimetrali.
7. **DI AFFIDARE** all'Ente di Gestione la promozione e la realizzazione di interventi educativi e di valorizzazione del Monumento Naturale al fine di favorire la percezione dei valori del paesaggio naturale e culturale conservato e della geodiversità attraverso la fruizione del sistema costituito dagli elementi del paesaggio rurale, naturale, storico e geologico da parte della cittadinanza, assicurando che gli interventi di valorizzazione vengano progettati ed eseguiti tenendo conto delle risorse ambientali presenti.
8. **DI AFFIDARE** all'Ente di Gestione la notifica del presente decreto ai proprietari, possessori o detentori a qualunque titolo, dei terreni interessati dall'istituzione del Monumento Naturale "Fosso della Cecchignola", nonché la relativa trascrizione del vincolo nei registri immobiliari, provvedendo ove necessario al frazionamento delle particelle catastali.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il presente provvedimento è redatto in duplice originale, uno per gli atti dell'Area Attività Istituzionali, l'altro per i successivi adempimenti della struttura competente per materia e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Il Presidente
Nicola Zingaretti